



COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO / *PROVINZIA DE TRENT*

strada di Pré de geja, 2 – 38036 San Giovanni di Fassa / *Sèn Jan*

UNITÀ ORGANIZZATIVA PER L'IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI	
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / <i>PIAN DI CONC FINANZIÈL</i>	1.03.02.11.04
CAPITOLO / <i>CAPITOL:</i>	5302/S
RESPONSABILE / <i>RESPONSÀBOL:</i>	dott./ <i>dr</i> Stojan Deville

DETERMINAZIONE N.

80

- ANNO 2024 assunta in data **16.02.2024**

OGGETTO: Incarico alla Società "QSA Servizi" per l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio nonché di verifica delle caratteristiche idrauliche dell'impianto di estinzione incendi relativo al Centro di Raccolta Zonale (CRZ) e impegno della spesa a favore della Cassa Provinciale Antincendi per il rinnovo periodico. CIG B069906529.

SE TRATA: *Encèria a la Sozietà "QSA Servizi" de zertèr l renovament vigni trat de temp de la conformità contra l mèl da fech estra che de verifichèr la carateristiches idrauliches de l'impiant per destudèr l fech del Zenter de regoeta de raion (CRR) e empegn de spesa a favor de la Cassa Provinciale Antincendi per l renovèr. CIG B069906529.*

DETERMINAZIONE N. 80 / 2024 del 16.02.2024

OGGETTO: Incarico alla Società “QSA Servizi” per l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio nonché di verifica delle caratteristiche idrauliche dell’impianto di estinzione incendi relativo al Centro di Raccolta Zonale (CRZ) e impegno della spesa a favore della Cassa Provinciale Antincendi per il rinnovo periodico. CIG B069906529.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla “riforma istituzionale” in Trentino, che, all’art. 19, ha previsto il Comun general de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponentiale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. ed ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l’art. 8 della L.P.n. 3/2006 e s.m. a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- vista la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l’art. 19 con cui è stato introdotto l’obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 22/2015 e in particolare l’art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell’art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirolo, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di contabilità del Comun general de Fascia, approvato con la deliberazione del Consi General n. 3-2020 del 23.04.2020;
- vista la deliberazione n. 4-2024 del 29 gennaio 2024, immediatamente esecutiva, con la quale il Consi General ha approvato il bilancio di previsione del C.G.F. per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026;
- visto il P.E.G. per gli anni 2024-2026, che il Consi de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con le deliberazioni n. 5-2024 del 29 gennaio 2024 immediatamente esecutiva;
- la deliberazione del Consi de Procura n. 63/2023 del 08.06.2023, esecutiva, con cui il Consi de Procura ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 contenente gli atti e le funzioni gestionali attribuite alla competenza delle Unità Organizzative dell’Ente e degli organi elettivi del Comun general de Fascia;
- richiamato il Decreto n. 9/2020 del 12.03.2020 della Procuradora avente ad oggetto “Emergenza Coronavirus – provvedimenti conseguenti” in cui si dispone la progressiva attivazione di forme di lavoro agile e la Circolare n. 4 del 20.03.2020 avente ad oggetto “DL 17/2020. Introduzione di forme straordinarie di lavoro agile” nonché la necessità di dematerializzare progressivamente i documenti della Pubblica Amministrazione favorendo la creazione di documenti digitali come previsto, tra l’altro, dal Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

premesso che:

- il Comun General de Fascia (C.G.F.) gestisce in maniera unitaria ed omogenea, per conto e per delega dei Comuni che ne fanno parte, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti sul suo territorio, con l’obiettivo di giungere ad una gestione integrata dell’intero ciclo dei rifiuti;

- con deliberazione del Consei General n. 19 del 29.07.2015 è stata approvata la convenzione per regolare, nel decennio dall'1.1.2015 al 31.12.2024, i rapporti fra il C.G.F. ed i 7 Comuni che ne fanno parte a seguito dell'affidamento allo stesso C.G.F. delle funzioni amministrative e di governo relative alla gestione del "ciclo dei rifiuti" in Val di Fassa;
- i servizi di gestione dei R.S.U. sono stati appaltati all'impresa "Chiocchetti Luigi S.r.l." di Moena e comprendono anche la gestione del "Centro di Raccolta Zonale (C.R.Z.) sito in strada Jumela n. 40 a San Giovanni di Fassa / Sèn Jan, regolarmente autorizzato all'esercizio di centro di stoccaggio per diverse tipologie di rifiuti;
- il Dirigente dell'Ufficio Prevenzione Incendi del Servizio Antincendi e protezione civile del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento ha rilasciato per il C.R.Z. in data 02.07.2008, prot. N. 13441, certificato di prevenzione incendi la cui validità è prevista fino al prossimo 05.06.2024;
- secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia antincendio, vale a dire il D.P.R. 1 Agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi", a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia il rinnovo della conformità antincendio che la perizia giurata di attestazione del corretto funzionamento degli impianti di protezione attiva antincendi devono essere effettuati da un tecnico abilitato ed iscritto nell'apposito elenco del Ministero dell'Interno e devono essere presentati secondo quanto dispone il D.M. 7 agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare";

ravvisata quindi la necessità di procedere al rinnovo del certificato antincendi per il C.R.Z., in data 15.02.2024 la società di ingegneria e sicurezza ambientale "QSA Engineering Consulting Training Società Benefit" (QSA) si è resa disponibile alla predisposizione della documentazione di rinnovo della conformità antincendio e alla verifica delle caratteristiche idrauliche dell'impianto di estinzione incendi presentando il preventivo di spesa: € 300,00 per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi ed € 400,00 per la verifica delle caratteristiche idrauliche, per complessivi € 700,00 oltre il CNPAIA (4% € 28,00) e l'I.V.A. (22% € 160,16) per complessivi lordi € 888,16;

vista quindi la necessità di procedere all'incarico dei servizi sopra descritti confermando il preventivo presentato dalla società QSA e di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 888,16 (CNPAIA al 4% e I.V.A. al 22% inclusi) sul capitolo 5302 piano dei conti finanziario 1.03.02.11.04 del bilancio per l'esercizio 2024, pur rinviandone la liquidazione ed il pagamento ad altri provvedimenti successivi;

ravvisata altresì la necessità di versare alla Cassa Provinciale Antincendi il contributo per il rinnovo periodico della pratica antincendio e di impegnare pertanto, sempre sul Capitolo 5302/S - piano dei conti finanziario 1.03.02.11.04 del corrente bilancio di previsione, la spesa complessiva di € 300,00;

ricordato che:

- l'importo del servizio/della fornitura risulta essere inferiore ad euro 140.000 e che pertanto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 è ammesso l'affidamento diretto con il soggetto ritenuto idoneo in possesso di documentate esperienze pregresse;
- ai sensi dell'art. 48 co. 2 del Dlgs. n. 36/2023 non sussiste un interesse transfrontaliero certo ad interpellare operatori economici aventi sede all'estero, considerata la natura e l'importo del servizio;
- quanto stabilito dall'articolo 19-ter della L.P. 2/2016 e dalle linee guida della Provincia Autonoma di Trento approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307/2020 in tema di applicazione del principio di rotazione;
- l'art. 1, comma 130, della l. 145/2018 che modifica l'art. 1, comma 450, l. 296/2006 prevede che per gli acquisti di importo inferiore ad € 5.000 non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, nonché l'art. 36 ter 1 comma 6 della legge provinciale 23/1990, come modificato dalla L.P. 1/2019 che ha previsto la possibilità di non utilizzo del mercato elettronico per importi inferiori a Euro 5.000;

precisato che:

- in base alla lett. e) del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia") non è necessario acquisire alcuna certificazione o attestazione ai fini "antimafia" a carico della Ditta incaricata poiché l'importo complessivo previsto per le prestazioni dedotte è inferiore al limite di € 150.000,00 ivi stabilito;
- è stata verificata, prot.n.863 del 16.02.2024, l'insussistenza di annotazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in merito a quanto previsto dall'art. 80, comma 5 del D.Lgs 50/2016;
- è stato verificato il D.U.R.C. numero protocollo INAIL_42304121 che attesta la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi della Ditta contraente;
- per la prestazione in oggetto è stato richiesto all'ANAC il CIG B069906529;

D E T E R M I N A :

1. per le motivazioni generali espresse in premessa di incaricare "QSA Engineering Consulting Training Società Benefit" (QSA) di predisporre la documentazione di rinnovo della conformità antincendio e alla verifica delle caratteristiche idrauliche dell'impianto di estinzione incendi per il Centro di Raccolta Zonale CRZ di San Giovanni di Fassa / Sèn Jan e di affidare l'incarico in oggetto nelle more delle verifiche d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che, al concludersi delle verifiche e qualora nulla osti a procedere, il contratto sarà stipulato nella forma di scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
2. di impegnare la somma complessiva lorda di € 1.188,16 sul capitolo 5302/S - piano dei conti finanziario 1.03.02.11.04, imputando la spesa, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica, all'esercizio 2024 del Comun General de Fascia di cui € 888,16 (CNPAIA al 4% e I.V.A. al 22% inclusi) a favore della QSA ed € 300,00 a favore della Cassa Provinciale Antincendi quale contributo alla pratica;
3. di aumentare di € 1.188,16 (I.V.A. 22% compresa) l'accertamento N. 14/2024 precedentemente assunto con determinazione N. 43/2024 del 31.01.2024 sul capitolo 2.520/E - piano dei conti finanziario 2.01.01.02.03 del bilancio 2024, derivante dalle quote a carico degli stessi Comuni, per delega dei quali il servizio in questione viene gestito in convenzione;
4. di ripartire ai Comuni la spesa, a consuntivo secondo i criteri di conteggio e di riparto contenuti nella Convenzione per la gestione del servizio citata in premessa;
5. di precisare che la liquidazione ed il pagamento della società QSA avverrà dietro emissione di regolari fatture da vistare e liquidare a cura dell'Ufficio Centrale di Igiene Urbana e Ambientale (U.C.I.U.A.);
6. di aggiornare, il D.U.R.C., che attesti la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi della società QSA.
7. di trasmettere questa Determinazione alla Responsabile del Servizio Finanziario affinché esprima su di essa il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia secondo il vigente Regolamento di contabilità e registri l'impegno di spesa e l'accertamento di entrata disposti nei precedenti punti;
8. di inviare per opportuna conoscenza questa Determinazione ai Comuni interessati.

Si rende noto che contro questa deliberazione, che non è soggetta a controlli:

- ai sensi dell'art. 79, u.c., del T.U.LL.RR.O.C. approvato col D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, ogni cittadino può presentare - entro il periodo della sua pubblicazione all'albo - opposizione scritta e motivata a questo stesso Consei de Procura, da depositare nell'Ufficio di Segreteria che ne rilascerà ricevuta;
- coloro che vi hanno interesse e ne sono legittimati possono presentare ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro notificata o da quando ne abbiano avuto effettiva conoscenza;
- in alternativa al ricorso al T.R.G.A., coloro che vi hanno interesse possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica solo per motivi di legittimità nel termine di 120 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro comunicata o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

DETERMINAZIONE N. 80 / 2024

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai 16.02.2024

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE
- dott. Stojan Deville -
Firmato digitalmente /Sotscrit a na vida digitèla